

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 30.3.2015

La Nuova Procedura Civile, 1, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORSANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione agli atti esecutivi e opposizione alla esecuzione: concezione bifasica dei giudizi di opposizione

Va precisato che, a norma dell'art. 185 disp. att. c.p.c. (come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 13), all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice, mentre, in base al disposto del successivo art. 186-bis (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 7), i giudizi di merito di cui all'art. 618, comma 2, del codice (e cioè i giudizi di opposizione agli atti esecutivi), sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione. Dunque, la formulazione dell'art. 618, al pari del parallelo art. 616, evidenzia la trasparente volontà del legislatore di stabilire, in aderenza a una concezione bifasica dei giudizi di opposizione, una netta cesura tra la fase preliminare degli stessi, gestita dal giudice dell'esecuzione, e il giudizio di cognizione vero e proprio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.2.2015, n. 2247

...omissis...

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

"Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Nel procedimento esecutivo immobiliare n. 867 del 1989, con ordinanza in data 21 settembre 2011, il Giudice dell'esecuzione, ritenuti integrati gli estremi della inattività delle parti, con ordinanza del 21 settembre 2011, dichiarò l'improcedibilità della procedura esecutiva. Avverso detto provvedimento xxxxxxxit xxp.a. propose opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ. 2. Con provvedimento del 7 luglio 2012 il Tribunale di Catania, rilevato che il ricorso era stato tout court iscritto nel ruolo degli affari contenziosi, lo ha dichiarato inammissibile.

Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa xxxxxx, formulando un solo motivo. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis c.p.c., inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi dichiarato inammissibile.

Queste le ragioni.

4. Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito si è mosso nella prospettiva che il ricorrente aveva completamente eluso la sequenza procedimentale stabilita dal legislatore, volta a scindere la fase camerale, incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione e destinata alla pronuncia di provvedimenti indilazionabili, anche in ordine alla eventuale sospensione della procedura, dal giudizio di merito, la cui litispendenza si determina a seguito della notificazione della citazione o del deposito del ricorso ad opera della parte interessata.

Ora, tale ricostruzione del contesto normativo di riferimento non è stata in alcun modo censurata dal ricorrente il quale, nell'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 156 e 617 cod. proc. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3, lungi dal contestare la configurazione come necessaria della fase cautelare camerale - e cioè la ratio decidendi del provvedimento impugnato - ha lamentato il preteso malgoverno del principio della conversione, in forza del quale un atto che ha comunque raggiunto il suo scopo non può essere dichiarato nullo. Tali critiche, pur corredate da ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'adozione del rito camerale, in luogo di quello ordinario, non induce alcuna nullità ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato effettivo pregiudizio ai diritti difensivi delle parti nonché al principio per cui la nullità dell'atto introduttivo non conformato secondo il modello legale rientra tra quelle sanabili ex art. 156 cod. proc. civ., sono eccentriche rispetto alle argomentate ragioni della decisione e quindi assolutamente aspecifiche.

Ne deriva che il ricorso appare destinato alla declaratoria di inammissibilità.

A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione.

A integrazione delle stesse, si osserva quanto segue.

5 Prima delle riforme del processo civile degli anni 2006 e 2009 il codice di rito prevedeva che l'opposizione agli atti esecutivi dovesse essere introdotta con ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione il quale, assunti i provvedimenti ritenuti indilazionabili, procedeva alla istruzione della causa.

Nel nuovo assetto normativo, invece, chi intende proporre una opposizione agli atti esecutivi (e lo stesso vale per l'opposizione alla esecuzione), deve

depositare il ricorso nella cancelleria del giudice dell'esecuzione che, con decreto steso in calce, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza così fissata il decidente dà, con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis o altri se previsti, ridotti della metà.

6 E' il caso di precisare, per una completa ricognizione del quadro ordinamentale di riferimento, che, a norma dell'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 13), all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice, mentre, in base al disposto del successivo art. 186 bis (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 7), i giudizi di merito di cui all'art. 618, comma 2, del codice (e cioè i giudizi di opposizione agli atti esecutivi), sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

7 La formulazione dell'art. 618, al pari del parallelo art. 616, evidenzia la trasparente volontà del legislatore di stabilire, in aderenza a una concezione bifasica dei giudizi di opposizione, una netta cesura tra la fase preliminare degli stessi, gestita dal giudice dell'esecuzione, e il giudizio di cognizione vero e proprio.

8 Venendo al caso di specie, il generico richiamo dell'impugnante al principio della conversione, non accompagnato da alcuna precisazione in ordine alle modalità con cui, in concreto, esso, poteva e doveva essere attuato - tenuto conto che si trattava, nello specifico, di "ricacciare" il giudizio in una fase camerale davanti a un giudice persona fisica diverso da quello investito eterna dell'opposizione - vizia in maniera irrimediabile le formulate critiche di aspecificità.

La denuncia di violazione degli artt. 156 e 617 cod. proc. civ. risulta, invero, del tutto assertiva e apodittica.

9 In tale contesto neppure può essere accolta la richiesta, avanzata da parte ricorrente in memoria, di disporre l'integrazione del contraddittorio.

Si ricorda in proposito che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale ininfluenza (sull'esito del giudizio (confr. Cass. civ. 24 maggio 2013, n. 12995). Il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia in ordine alle spese processuali.

p.q.m.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2014.